



# CITTA' DI OTRANTO

## Provincia di Lecce

### ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 02/08/2021

**OGGETTO** DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O  
: **BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI.**

#### IL SINDACO

##### PREMESSO CHE:

- pervengono numerose segnalazioni di disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno a causa di aggregazioni e assembramenti di giovani nel centro storico e nelle vie limitrofe, particolarmente durante le ore notturne;
  - la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro comporta il successivo consumo dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, nonché fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi, tanto integri quanto frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesione alle persone;
  - detti fenomeni di abbandono di bottiglie ed altri contenitori di vetro si intensificano durante la stagione estiva, arrecando grave danno al decoro urbano ed all'immagine della città;
  - nel corso delle ultime settimane, si sono verificati episodi di disturbo della quiete pubblica;
  - si sono svolti incontri con le forze dell'ordine del territorio al fine di organizzare e pianificare ogni iniziativa utile per la prevenzione di fenomeni di potenziale pregiudizio per la quiete e l'incolumità pubblica, scongiurando il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione sul suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;
- VALUTATA positivamente la necessità di predisporre strumenti contingibili ed urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato di contenitori in vetro, intraprendendo ogni iniziativa utile per garantire il rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e migliorare le condizioni di vivibilità della città;
- RITENUTO per contrastare l'abbandono dei contenitori di vetro che possono causare potenziali pericoli per l'incolumità pubblica nonché grave incuria, degrado del territorio e contestualmente ridurre il rischio di situazioni di potenziale pericolo per l'ordine pubblico, vietare la vendita per asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato, attraverso distributori automatici, nonché su aree pubbliche, a posto fisso e in forma itinerante, di bottiglie/recipienti di vetro, in tutto il territorio comunale, nella fascia oraria compresa tra le ore 24,00 e le ore 06,00 del giorno successivo;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e seguenti, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security *“provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro.....che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

DATO ATTO CHE in coerenza con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, che ha successivamente comunicato il proprio nulla osta con nota assunta al n. 13917 di protocollo in data 02/08/2021;

VISTI gli artt. 50 e 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di sicurezza urbana

#### ORDINA

1. **di dare atto** di quanto in premessa;

2. è fatto **obbligo** dalle **ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo**, nel periodo compreso **dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 15 Settembre 2021**, in tutto il territorio comunale, agli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande di fornire esclusivamente i prodotti in contenitori monouso, con contestuale divieto di somministrare in bicchieri o bottiglie di vetro. Le attività di somministrazione di bevande in qualsiasi forma, con l'utilizzo di bottiglie, recipienti di vetro e le conseguenti consumazioni da parte dei clienti sono consentite esclusivamente all'interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell'esercente al termine della consumazione, di attivarsi per smaltire le bottiglie di vetro e le lattine. Nei restanti casi, la vendita per asporto e la somministrazione sono consentite unicamente in contenitori monouso;

3. **di vietare**, nello stesso periodo e nella medesima fascia oraria di cui al punto precedente, in tutto il territorio comunale, la vendita al dettaglio e per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro presso esercizi di vicinato, attraverso distributori automatici, su aree pubbliche, a posto fisso e in forma itinerante;

4. **di vietare**, altresì, nello stesso periodo e nella medesima fascia oraria di cui al punto precedente, in tutto il territorio comunale, il consumo, su area pubblica, di qualsivoglia alimento o bevanda in contenitori di vetro;

4. è fatto **obbligo** a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi;

5. **di demandare** al Comando di Polizia Locale la notifica della presente ordinanza ai soggetti interessati;

6. **di trasmettere** la presente ordinanza alla Prefettura di Lecce nonché alle Forze dell'ordine territoriali ed al Comando di Polizia Locale per la relativa attuazione

#### **AVVERTE**

che l'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. **da euro 25 ad euro 500**.

#### **AVVISA**

che contro la presente ordinanza è ammesso:

–ricorso al Tar entro 60 giorni;

–ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni

**OTRANTO lì 02/08/2021**

**IL SINDACO**  
**Ing. Pierpaolo Cariddi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Pierpaolo Cariddi;1;18919621